

PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
REGOLAMENTO DEL MERCATO E DELLA FIERA

(L.R. 6 aprile 2001, N. 10)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 20 DEL 26.09.02 E MODIFICATO CON
DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 27 DEL 10.07.03

Elenco Mercati e Fiere oggetto del presente Regolamento:

Mercato	Luogo di svolgimento
A) Annuale	
Mercato del Capoluogo	Via Postumia Centro – Via G. Marconi
Fiera	Luogo di svolgimento
A) Fiera principale	
Fiera denominata “Fiera S.S. Ippolito e Cassiano”	Via Postumia dei Molini – Via dello Sport

INDICE

Titolo 1 - Norme generali

- Articolo 1 Ambito di applicazione*
- Articolo 2 Definizioni*
- Articolo 3 Competenze uffici comunali*
- Articolo 4 Esercizio dell'attività*
- Articolo 5 Trasferimento del mercato o della fiera*
- Articolo 6 Delega*
- Articolo 7 Durata delle concessioni*
- Articolo 8 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche*
- Articolo 9 Normativa igienico-sanitaria*
- Articolo 10 Vendita a mezzo veicoli*

Titolo 2 - Mercato

Capo I - Norme generali

- Articolo 11 Definizioni*
- Articolo 12 Norme in materia di funzionamento del mercato*
- Articolo 13 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi*
- Articolo 14 Posteggi riservati ai produttori agricoli*
- Articolo 15 Criteri di variazione per miglioria e scambio posteggi*
- Articolo 16 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse*
- Articolo 17 Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze*
- Articolo 18 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati*
- Articolo 19 Revoca della concessione decennale del posteggio*
- Articolo 20 Mercati Straordinari*

Capo II - Individuazione dei mercati

- Articolo 21 Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari*
- Articolo 22 Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare*

Titolo 3 - Fiera

Capo I - Norme generali

- Articolo 23 Norme in materia di funzionamento della fiera*
- Articolo 24 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi*
- Articolo 25 Posteggi riservati ai produttori agricoli*
- Articolo 26 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati*
- Articolo 27 Revoca della concessione decennale del posteggio*

Capo II – Individuazione della Fiera

Articolo 28 Fiera: Localizzazione, caratteristiche e orari. Data e giorni di svolgimento.

Specializzazioni merceologiche

Articolo 29 Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 4 - Commercio itinerante

Articolo 30 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

Articolo 31 Zone vietate

Articolo 32 Rappresentazione cartografica

Articolo 33 Determinazione degli orari

Titolo 5 - Norme transitorie e finali

Articolo 34 Variazioni dimensionamento e localizzazione dei posteggi

Articolo 35 Validità delle presenze

Articolo 36 Produttori agricoli

Articolo 37 Attività stagionali

Articolo 38 Bandi Comunali

Articolo 39 Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria

Articolo 40 Sanzioni

Articolo 41 Entrata in vigore e abrogazione precedenti disposizioni

Articolo 42 Allegati

Titolo 1 - Norme generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 10 del 6 aprile 2001 dal titolo "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".

Il regolamento, che fa parte integrale del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Il regolamento ha validità triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a. per **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b. per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c. per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d. per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;

- e. per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- f. per **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- g. per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti;
- h. per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia;
- i. per **presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa;
- j. per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato;
- k. per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- l. per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap;
- m. per **settore merceologico**, quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- n. per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- o. per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- p. per portatore di **Handicap** coloro che sono in possesso della documentazione prevista dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- q. per **Ufficio** l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune.

Articolo 3

Compiti degli uffici comunali

La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

A tale scopo i diversi uffici possono emanare i provvedimenti in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

Il Responsabile dell'Ufficio deve esaminare, senza ritardo, le istanze e le osservazioni, presentate in forma scritta e senza ulteriori formalità, dai commercianti su aree pubbliche.

Articolo 4

Esercizio dell'attività

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a. su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b. su qualsiasi area purché in forma itinerante.

L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal Responsabile dell'Ufficio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nel mercato e nella fiera, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

Articolo 5

Trasferimento del mercato o della fiera

Per lo spostamento o la soppressione del mercato o della fiera, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di provvedere termini diversi per il trasferimento.

Articolo 6

Delega

In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante, è consentita, su delega, ai collaboratori familiari (articolo 230 bis del c.c.), ai dipendenti (Collocamento ordinario), al lavoratore interinale (legge 196/1997), all'associato in partecipazione (articoli 2549-2554 del c.c.), al collaboratore coordinato e continuativo (articolo 2 legge 335/1995) ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.

Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nel mercato o nella fiera, qualora il delegato non è indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata all'Ufficio. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la nomina del delegato.

Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 114/1998.

Articolo 7

Durata delle concessioni

Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.

Qualora l'Amministrazione Comunale non disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sul mercato e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa può essere rinnovata per ulteriori dieci anni.

La domanda di rinnovo, redatta in carta legale, va presentata al Sindaco entro trenta giorni dalla scadenza decennale. L'Ufficio, verificata la sussistenza dei requisiti, rilascia l'autorizzazione e riassegna il posteggio richiesto.

La mancata presentazione della domanda da parte del titolare del posteggio entro il termine, va considerata come rinuncia alla concessione del posteggio stesso che si rende in tal modo libero, per l'assegnazione ad altro richiedente, con le procedure previste dalle norme vigenti.

La comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata al Sindaco allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune. Nella suddetta eventualità il Comune dovrà mettere a disposizione del titolare della concessione una qualsiasi altra area del territorio comunale, da individuarsi di concerto con le associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative.

Articolo 8

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

La superficie relativa alla concessione del posteggio deve intendersi omnicomprensiva, sia dello spazio occupato dal banco vendita, scaffalature e attrezzature varie, sia dello spazio occupato dal veicolo. La superficie di ciascun posteggio verrà calcolata in base alla proiezione verticale della massima sporgenza.

Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,10 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di un metro, a condizione che non siano di impedimento.

Fra un banco e l'altro dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a 0,50 mt..

Le merci devono essere esposte a livello dei banchi di vendita che devono essere tra loro allineati e avere un'altezza minima dal suolo di 0,50 mt.. E' consentito ai venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali da cortile, di esporre la propria merce a terra.

E' vietata anche la semplice esposizione della merce fuori dall'area di posteggio assegnata.

Il commerciante ambulante non può in nessun caso rifiutare la vendita della quantità e della qualità richiesta della merce esposta al pubblico; è inoltre tenuto ad applicare i cartellini indicativi dei prezzi su tutti i generi per i quali tale obbligo è prescritto dalla legge.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, il concessionario è considerato assente dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite. Se il posteggio è rimasto libero anche dopo la spunta, potrà occuparlo, entro un'ora dall'inizio delle vendite, salvo che le condizioni di viabilità interna al mercato non lo consentano.

E' consentito l'ingresso dei veicoli, nell'area di mercato o fiera, che trasportano merci e/o attrezzature, per l'allestimento del punto vendita. Lo stazionamento dei mezzi è consentito solamente dietro il banco vendita. Nel caso in cui l'operatore disponga di un nuovo mezzo, non potrà, per alcun motivo, occupare una superficie maggiore o diversa da quella originariamente assegnata.

Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Articolo 9

Normativa igienico-sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.

Il servizio asporto rifiuti verrà assicurato a cura del titolare del posteggio mediante l'installazione di appositi contenitori, da asportare a fine mercato. E' fatto divieto ai commercianti ambulanti di gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta.

Articolo 10

Vendita a mezzo di veicoli

E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

Titolo 2 - Mercato

Capo I - Norme generali

Articolo 11

Definizioni

Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività in forma settimanale.

Articolo 12

Norme in materia di funzionamento del mercato

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.

Quando il giorno di svolgimento del mercato coincide con un giorno festivo, lo stesso è anticipato al giorno feriale precedente.

Articolo 13

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

Il Responsabile dell'Ufficio rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione in base ad una graduatoria elaborata sulla base delle priorità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale n. 20/07/2001 n. 1902. Nella graduatoria andranno inseriti tutti gli operatori che avranno presentato regolare istanza, a seguito pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto dei posteggi liberi, completa di tutti i dati richiesti o, eventualmente integrata dei dati mancanti, entro il limite temporale di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR dell'elenco dei posteggi liberi.

Articolo 14

Posteggi riservati ai produttori agricoli

I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia di inizio attività.

E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 15

Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi

L'Ufficio redige, anche se negativo, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) del mercato, entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, e provvede ad emettere i bandi per la miglioria, di cui al successivo comma 2.

Entro il secondo mercato del mese successivo delle date riportate nel precedente comma 1, il Responsabile dell'Ufficio procederà all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie. Non potranno in alcun modo essere variate le dimensioni e/o le superfici dei posteggi interessati alla miglioria. Il bando sarà comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.

Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta all'Ufficio, entro il giorno del mercato successivo (terzo mercato del mese).

I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:

- a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
- b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;

Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, all'Ufficio che provvederà, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 16

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
- b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;

L'Ufficio terrà conto, ove possibile, delle scelte dell'operatore.

Articolo 17

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente. Nel caso di assenze da giustificare, è necessario presentare l'originale della certificazione entro il quinto giorno dall'avvenuta assenza.

Sarà consentito un periodo di ferie (stabilito dall'operatore) non superiore a quattro settimane all'anno, purchè precedentemente comunicato all'Ufficio.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.

L'Ufficio provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso lo stesso Ufficio.

8 Dalla graduatoria vengono eliminati gli operatori che per tre anni consecutivi non matureranno alcuna presenza nel mercato. Il provvedimento deve essere notificato agli operatori interessati qualora la residenza, la dimora o il domicilio siano noti al Comune.

Articolo 18

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione, è effettuata dall'Ufficio per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato l'Ufficio, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 19

Revoca della concessione decennale del posteggio

La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Articolo 20

Mercati straordinari

I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.

Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

Capo II - Individuazione del mercato

Articolo 21

Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi e gli orari sono i seguenti e quelli risultanti da allegata planimetria:

MERCATO		
a) Luogo di svolgimento	Capoluogo	
b) Ubicazione	Via Postumia Centro – Via G. Marconi	
c) Svolgimento	Annuale	
d) Cadenza	Settimanale	
e) Giorno	Giovedì	
f) Orario: Accesso Vendita Sgombero	Invernale	Estivo
	07.00 - 08.00	07.00 - 08.00
	08.00 - 13.00	08.00 - 13.00
	13.00 - 14.00	13.00 - 14.00
g) Settore	Posteggi	Superficie mq
Posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare	3	160
Posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare	4	128
Posteggi riservati ai produttori agricoli	1	32
Posteggi riservati ai portatori di handicap	1	32
h) totale posteggi	9	352

Gli orari di vendita possono essere rideterminati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree di mercato è consentita a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi o da altro materiale.

Articolo 22

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 24.

L'area dovrà comunque essere accessibile, oltre ai mezzi degli operatori e ai pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Titolo 3 - Fiera

Capo I - Norme generali

Articolo 23

Norme in materia di funzionamento della fiera

La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.

Le presenze che l'operatore matura nella fiera saranno annotate in apposito registro.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente. Nel caso di assenze da giustificare, è necessario presentare l'originale della certificazione entro il quinto giorno dall'avvenuta assenza.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della giornata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Articolo 24

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

L'Ufficio rilascia la concessione decennale del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, da pubblicarsi sul BUR, tenendo conto delle seguenti priorità:

- a. maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
- b. anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;
- c. ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione.

I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BUR del Bando Comunale.

I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

La presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della giornata della fiera.

I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 1 agli operatori presenti.

Prima della pubblicazione del bando Comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, concessionari di posteggio, per le migliorie, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglioria.

Articolo 25

Posteggi riservati ai produttori agricoli

I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia di inizio attività.

Articolo 26

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze *si* tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 " Riordinamento delle Camere di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 27

Revoca della concessione decennale di posteggio

La concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non lo utilizzi, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio.

Capo II - Individuazione della Fiera

Articolo 28

Fiera: Localizzazione, caratteristiche e orari.

Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

FIERA DEI S.S. IPPOLITO E CASSIANO		
a) Luogo di svolgimento	Capoluogo	
b) Ubicazione	Via Postumia dei Molini – Via dello Sport	
c) Svolgimento		
d) Cadenza	Annuale	
e) Giorno	Sabato antecedente Festa S. Patrono	
f) Orario:	dalle ore 15.00 alle ore 24.00	
g) Settore	Posteggi	Superficie mq
Posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare	1	40
Posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare	28	896
Posteggi riservati ai produttori agricoli	1	32
Posteggi riservati ai portatori di handicap	1	32
h) totale posteggi	31	1000

Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del D. lgs. n. 114/1998.

Gli orari di vendita possono essere rideterminati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso ai posteggi è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi o da altro materiale.

Articolo 29

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta, ove ciò risulti necessario, con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 31.

L'area dovrà comunque essere accessibile, ai mezzi degli operatori e ai pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

Titolo 4 - Commercio itinerante

Articolo 30

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

Nell'esercizio del commercio in forma itinerante svolto a mezzo veicoli, l'esposizione della merce deve avvenire esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. E' comunque vietato l'uso di bancarelle per l'esposizione della merce.

L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo.

E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 500 metri.

E' fatto obbligo all'operatore di avere con sé l'autorizzazione e/o gli altri documenti eventualmente prescritti per lo svolgimento dell'attività e di esibirli a richiesta delle autorità preposte al controllo.

Articolo 31

Zone vietate

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle zone dove l'Amministrazione comunale ravvisi incompatibilità tra detta forma di commercio e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Articolo 32

Rappresentazione cartografica

Presso l'Ufficio di Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio in forma itinerante.

Articolo 33

Determinazione degli orari

Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, secondo l'articolo 11 del D.Lgs. n.114/1998 .

Titolo 5 - Norme transitorie e finali

Articolo 34

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 35

Validità delle presenze

Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

Articolo 36

Produttori agricoli

Anche agli effetti del presente Regolamento, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 300/1992.

Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, semprechè trattasi di denuncia regolare.

Articolo 37

Attività stagionali

Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

I posteggi dovranno essere comunque previsti nei piani per il commercio su aree pubbliche che verranno approvati dal consiglio Comunale

Articolo 38

Bandi Comunali

Il Bando Comunale per la Fiera e per il Mercato è redatto secondo il modello allegato che forma parte sostanziale ed integrale del presente regolamento.

Articolo 39

Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria

Il Canone per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 40

Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento non sanzionate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 50 euro a 300 euro.

Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

Il Responsabile dell'Ufficio può, con atto motivato, disporre la sospensione della concessione per un periodo non superiore a 4 giornate di mercato ovvero, nei casi di recidiva, dichiarare definitivamente decaduta la concessione medesima nei seguenti casi:

- mancato pagamento delle tasse e corrispettivi relativi;
- ripetute violazioni, anche di diverso carattere fra di loro, alle presenti disciplina, agli ordini di servizio ed alle relative ordinanze;
- particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti del cliente, dei funzionari e addetti alla vigilanza, o per turbativa;
- per non aver tenuto convenientemente il posteggio, in particolare per quanto attiene la pulizia del suolo occupato;
- per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
- per cessioni, anche parziale, del posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio non in regola con i requisiti di legge.

Dell'avvio del procedimento relativo alla sospensione, decadenza o revoca della concessione, va data comunicazione, ai sensi della legge 241/1990, all'interessato, il quale è invitato a produrre eventuali memorie difensive ed eventuali giustificazioni entro il termine di giorni 15.

Articolo 41

Entrata in vigore e abrogazione precedenti disposizioni

Il presente regolamento, è pubblicato per quindici giorni naturali e consecutivi all'albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Articolo 42

Allegati

Gli allegati al presente regolamento formano parte sostanziale ed integrante dello stesso.

COMUNE DI GORGO AL MONTICANO

(Provincia di Treviso)

BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NEL MERCATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 6 aprile 2001, n. 10;

Visto il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale in data _____ con Deliberazione n. _____;

Visto l'articolo _____ del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale;

RENDE NOTO

1. Gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno avanzare domanda al Comune secondo lo schema riportato in

calce. Con la stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio contestuale della autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 114/1998.

2. I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno _____, al giorno _____ compresi. Le domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:

- Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
- Ordine cronologico di presentazione delle domande riferito alla data di spedizione;
- Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

3. Le domande dovranno essere in competente bollo e spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata A.R. . Non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate le domande.

4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- maggiore anzianità di presenze;
- maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990;

5. Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992.

6. Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande fissata dal bando. Nei successivi 7 giorni verrà pubblicata all'albo comunale la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione.

A) ELENCO DEI POSTEGGI LIBERI ALL'INTERNO DEI MERCATI

Numero identificativo del posteggio	Settore merceologico	Superficie	Riservato produttori agricoli	Riservato portatori di handicap

B) SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO E DI RELATIVA AUTORIZZAZIONE

Domanda da inviare in bollo e solo a mezzo di Raccomandata A.R. al Comune

AL SINDACO
(Ufficio Commercio)
del Comune di
GORGIO AL MONTICANO

OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI NELL'AREA MERCATALE. Domanda di concessione e relativo rilascio di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 114/1998.-

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, e residente in Via _____, n. _____ a _____ (____), codice fiscale n° _____ (oppure: legale rappresentante della società _____, con sede a _____, Via _____, n. _____, C. F./ P. IVA n° _____)

CHIEDE

1) - che gli venga assegnato in concessione decennale il posteggio n° _____ o, in alternativa, un posteggio qualsiasi libero nello stesso mercato per il giorno _____, della superficie di mq. _____ per lo svolgimento

dell'attività di cui al settore merceologico ALIMENTARE / NON ALIMENTARE, nel mercato del Vostro Comune:

A TAL FINE DICHIARA

che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nel mercato sono _____;

che l'anzianità dell'attività, rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese, è riconducibile all'anno _____.

CHIEDE INOLTRE

2) - che gli venga rilasciata, contestualmente, l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del D. lgs. n. 114/1998;

A TAL FINE DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 114/98;

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 114/1998 (solo per il settore alimentare).

Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

Luogo, data

firma

COMUNE DI GORGO AL MONTICANO

(Provincia di Treviso)

BANDO COMUNALE ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NELLA FIERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 6 aprile 2001, n. 10;

Visto il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale in data _____ con Deliberazione n. _____;

Visto l'articolo _____ del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale;

RENDE NOTO

1. Gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno avanzare domanda al Comune secondo lo schema riportato in calce.

2. I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno _____, al giorno _____ compresi. Le domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:

- Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;

- Ordine cronologico di presentazione delle domande riferito alla data di spedizione.

- Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

3. Le domande dovranno essere in competente bollo e spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata A.R. . Non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate.

4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- maggiore anzianità di presenze maturate nella Fiera;

- maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990.

5. Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992.

6. Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande fissata dal bando. Nei successivi 7 giorni verrà pubblicata all'albo comunale la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione. In fase di prima assegnazione in concessione, a

seguito della L.R. 6 aprile 2001, n. 10, il Comune provvede ad invitare gli operatori per la scelta dei posteggi nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

A) - ELENCO DEI POSTEGGI LIBERI ALL'INTERNO DELLA FIERA.

Numero identificativo del posteggio	Settore merceologico	Superficie	Riservato produttori agricoli	Riservato portatori di handicap

B) SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO

Domanda da inviare in bollo e solo a mezzo di Raccomandata A.R. al Comune

AL SINDACO
(Ufficio Commercio)
del Comune di
GORGO AL MONTICANO

OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI NELLA FIERA. Domanda di concessione decennale.-

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, e residente in Via _____, n. _____ a _____ (____), codice fiscale n° _____ (oppure: legale rappresentante della società _____, con sede a _____, Via _____, n. _____, C. F./ P. IVA n° _____)

CHIEDE

che gli venga assegnato in concessione decennale il posteggio libero nella Fiera dei S.S. Ippolito e Cassiano che si svolge nel sabato precedente la Festa del Santo Patrono, per potervi effettuare l'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico ALIMENTARE / NON ALIMENTARE:

A TAL FINE DICHIARA

che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nella fiera sono _____;

che l'anzianità dell'attività, rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese, è riconducibile _____ all'anno _____

Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

Luogo, data

firma